

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26/06/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 20 giugno 2014, n. 38

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 1 MWe sito nel Comune di Ortanova (FG) e relative opere di connessione nel Comune di Carapelle e Ortanova.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della

D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";

l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali":

l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Atteso che:

La società BiWind s.r.l., con sede legale in C.da La Casina, zona P.I.P. - 71029 -Troia (Fg) - P.IVA 03723400713, con istanza depositata sul sistema telematico www.sistema.puglia.it, protocollata in data 06/06/2012 prot. n. 5505, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un aerogeneratore della potenza di 1 MW e delle opere di rete di connessione alla Rete Elettrica Nazionale da realizzarsi nel Comune di Ortanova (Fg) con relative opere di connessione nel Comune di Carapelle, identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

identificativo EST (m) NORD (m)
2.576.006 4.577.032

ed individuato catastalmente al Fg.13 part. 133 del Comune di Ortanova.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a seguito di istruttoria documentale, con nota del 06/06/2012 prot. n. 5507 ha trasmesso alla Società preavviso di improcedibilità dell'istanza in oggetto a causa della

mancanza di documentazione amministrativa e progettuale.

la Società BiWind S.r.I. provvedeva ad integrare la documentazione amministrativa e progettuale telematicamente con nota del 13/07/2012 prot. n. 6777.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, a valle delle integrazioni documentali ed amministrative depositate dalla Società proponente, con nota prot. n. 7056 del 19.07.2012 ha formalmente avviato il procedimento, dandone comunicazione agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. prot. n. 7330 del 26.07.2012 ha convocato, in data 11.09.2012, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, la prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 8787 del 20.09.2012 ha trasmesso a tutti glie enti il verbale della riunione di conferenza di servizi del 11.09.2012, conclusasi con l'acquisizione di alcuni pareri e richieste di integrazione:

- ANAS prot. n. 29060 del 13.08.2012
- Agenzia del Demanio prot. n. 20043 del 07.09.2012
- Comune di Ortanova prot. n. 23999 del 07.09.2012
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 8244 del 09.08.2012
- Regione Puglia Servizio Foreste prot. n. 14314 del 31.07.2012;
- RFI prot. n. 3451 del 28.08.2012
- Comando in Capo del Dipartimento Militare dello Jonio e del Canale d'Otranto prot. n. 33944 del 04.09.2012;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare dello Jonio e del Canale d'Otranto prot. n. 33100 del 23.08.2012;
- ARPA Puglia DAP Foggia prot. n. 46194 del 04.09.2012
- Comando Militare Esercito Puglia prot. n. 10272 del 16.08.2012
- Comune di Ortanova acquisito in riunione di Conferenza di Servizi e pervenuto via PEC.
- Parere dell'AdB della Puglia, anch'esso acquisito in riunione e pervenuto via PEC.
- Modulo parere con il quale la Società deposita il seguente parere non pervenuto all'Ufficio Energia e parte integrante del presente verbale; con lo stesso modulo parere la società rilascia proprie dichiarazione.
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni.

La riunione di conferenza di servizi è stata conclusa con l'invito dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti alla Società proponente a provvedere alla integrazione documentale richiesta da alcuni enti (Arpa e Autorità di Bacino) nonché alla Provincia di Foggia ed al comune di Ortanova di dare evidenza di eventuali sovrapposizioni con istanze autorizzate o in iter istruttorio antecedenti a quella della Società Biwind srl.

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con nota prot. n. 11709 del 14.12.2012 ha convocato, in data 17.01.2013, presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la seconda riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il cui verbale della riunione di conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti interessati dal procedimento con nota prot. n. 948 del 31.01.2013. In particolare risultano stati acquisiti i seguenti pareri:

- Regione Puglia Servizio Ecologia Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- ENAV prot. n. 8889 del 21.09.2012.
- Consorzio di Bonifica della Capitanata
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Terna spa
- Regione Puglia Servizio Attività Economiche

- ARPA Puglia
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto
- Adb della Puglia prot. n. 652 del 16.01.2013.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale
- Regione Puglia Ufficio Espropri

vAgenzia del Demanio

- Regione Puglia Servizio Agricoltura
- Comune di Carapelle.

La riunione di conferenza di servizi si è conclusa con l'invito da parte dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici a formulare il proprio parere definitivo; altresì l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha chiesto alla Società proponente di depositare piano di dismissione con stima dei costi nonché al Comune di Ortanova di valutarne la congruità in relazione al giusto valore della fidejussione da emettere per il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

a valle del parere negativo del 17.07.2013 prot. n. 6037, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia, lo scrivente Ufficio ha rimesso, con nota prot. n. 6292 del 24.07.2013 alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri il rilascio del parere di competenza.

in relazione allo schema procedimentale complessivo, va anzitutto evidenziato che, anche in virtù della richiamata, consolidata giurisprudenza, ai sensi della L. n. 241 del 1990, l'autorità procedente cui spetta l'iniziativa di indire la conferenza di servizi, assume la determinazione conclusiva tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza (art. 14-ter,comma 6-bis). Tanto però non si verifica, come appunto è avvenuto nel caso di specie, ove in sede di conferenza sia espresso il dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. In tal caso l'eventuale superamento del dissenso deve avvenire seguendo le specifiche vie procedimentali appositamente stabilite dall'art. 14-quater (cfr. Cons. giust. amm. sic., 11 aprile 2008, n. 295; Cons. Stato, VI, 22 febbraio 2010, n. 1020; 23 febbraio 2011, n. 1132; 23 maggio 2012, n. 3039): il che è dalla legge (art. 14-quater, comma 3) previsto "in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione";

In data 29.08.2013, con nota prot. n. 18509 la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedeva chiarimenti a l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, in particolare sottolineava che presupposto essenziale perché possa essere attivata la procedura di rimessione di cui all'art 14 quater comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii è che il dissenso della SBAP sia espresso in sede di conferenza di servizi mentre nel caso specifico il parere è stato reso dalla medesima, fuori dalla riunione ed anzi dopo molto tempo dalla stessa.

con nota prot. n. 1499 del 2013, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, convocava la terza riunione di conferenza di servizi, ma la Società Biwind srl ha impugnato tale nota presso il competente tribunale amministrativo di Bari.

con Ordinanza n.688 del 05.12.2013 il TAR Bari ha respinto il ricorso della Società Biwind srl, sulla scorta della considerazione per cui "attesa la natura dell'atto impugnato" (si trattava della nota di convocazione della riunione di conferenza di servizi), la misura cautelare richiesta, cioè la sospensione della nota di convocazione "non gioverebbe alla Società ricorrente perché avrebbe come unico effetto l'arresto procedimentale".

Nella seduta della riunione di conferenza di Servizi svoltasi il 9.12.2013, è stato acquisito il parere della SBAP per le Provincie di BA - BAT e FG con il quale si sono confermati i contenuti del parere espresso con nota prot. n. 1434 del 16.7.2013 cioè parere negativo posto a base del provvedimento di "Remissione" alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota prot. n. 6292 del 24.7.2013.

con nota prot. n. 10198 del 18.12.2013 è stato trasmesso il verbale della terza riunione di conferenza di

servizi a tutti gli Enti interessati dal procedimento e quindi si è proceduto a riattivare il procedimento di remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A valle della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 10380 del 5.5.2014, con cui è stato trasmesso il verbale della Riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio del Ministri in data 4.4.2014, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 3114 del 22.05.2014 ha provveduto a chiudere positivamente il procedimento poiché con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, venivano condivise, facendole proprie, le posizioni favorevoli all'impianto emerse in conferenza di servizi e quindi si dava atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni degli enti coinvolti..

l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, con nota prot. n. 1193 del del 11.02.2013 trasmetteva al Comune di Carapelle, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, invitando il Comune interessato a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in riferimento alle particelle e fogli sotto citati:

Foglio 8 p.lle: 36, 42, 748,749, 135,439, 203, 440, 22, 134, 202, 26, 214, 23, 16, 17,18, 94, 101, 25, 155, 156, 1245, 590, 170, 603, 172.

Foglio 7 p.lle: 60, 61, 126, 106, 62, 64,65, 66, 67, 105, 68.

La Società Biwind srl con nota prot. n. 1698 del 27.02.2013 dava evidenza di aver pubblicato, ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità sugli immobili interessati dai lavori dell'opera di che trattasi su quotidiani nazionali quali "Corriere della Sera" del 18.2.2013 e "Corriere del Mezzogiorno" del 20.02.2013.

il Comune di Carapelle - Ufficio Messi Comunali, con nota prot. n.1192 del 18.02.2013 ha comunicato che con atto n. 73, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati della dichiarazione di pubblica utilità, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Carapelle dal 19.02.2013 al 21.03.2013.

la Regione Puglia - Servizio LLPP - Ufficio Espropri - nota prot.n. 7004 del 3.3.2014 - ha comunicato che la Società Biwind srl ha dichiarato di avere la piena disponibilità di terreni nel Comune di Orta Nova (FG), distinti al catasto terreni al Fg 13, p.lle 133-254, per la presentazione, realizzazione e gestione di un impianto eolico. Per quanto sopra l'Ufficio Espropri esprime parere solo in merito alle opere di connessione, ritenendo che gli elaborati prodotti relativi alle opere connesse (l'elettrodotto) risultano esaustivi e pertanto esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto ed alla declaratoria di pubblica utilità.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti precisa che non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni in merito alla declaratoria di avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità sugli immobili interessati dai lavori dell'opera di che trattasi, da parte delle ditte catastali interessate.

La Società Biwind srl ha depositato preliminare di contratto condizionato di promessa di cessione di diritto di superficie relativo al Fg 13 part.lle 133-254-143-222-139 nel Comune di Ortanova registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lucera in data 4.6.2014.

Preso atto dei pareri espressi in seno alla procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. e di seguito riportati:

Comune di Ortanova - Modulo Parere acquisto in riunione di Conferenza di Servizi del 9.12.2013 prot. n. 32571 del 6.12.2013 - comunica che l'intervento è compatibile con le norme di salvaguardia del PPTR adottato dalla Giunta della Regione Puglia in data 2.8.2013, conformemente alla versione cartacea approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1435 del 2.8.2013 pubblicata sul BURP n. 108 del 6.8.2013.

Comune di Ortanova - nota prot. n. 13502 del 10.05.2013 - comunica le opere di produzione di energia elettrica e di connessione dell'impianto non ricadono in aree o su beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Comune di Ortanova - nota prot. n. 11671 del 18.04.2013 - attesta la congruità della stima delle opere di dismissione e ripristino alle seguenti condizioni:

Il costo di dismissione e ripristino dovrà essere rivalutato con frequenza quinquennale secondo gli indici ISTAT a partire dalla data di inizio lavori;

Il valore della relativa polizza fideiussoria dovrà essere aumentato di IVA al 21% e presentata prima dell'inizio lavori.

Comune di Ortanova - nota prot. n. 25999 del 7.9.2012 - comunica che sull'area interessata non insistono vincoli e che il territorio del Comune, limitrofo all'area interessata, non ha alcun vincolo.

Comune di Carapelle - nota prot. n. 3065 del 9.5.2013 - dichiara che le opere di connessione non ricadono su aree o beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Comune di Carapelle - con modulo parere depositato in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.01.2013 - esprime parere favorevole per le opere di connessione ricadenti nel territorio comunale di Carapelle in quanto non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti.

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata prot. n. 28399 del 4.12.2013 -

Comunica che dall'analisi del piano particellare non si evincono identificativi catastali del Demanio dello Stato. Si evidenzia la presenza di immobili siti nel Comune di Carapelle al Foglio 8 particelle 385-386-387-388-398-389-391, intestati catastalmente al "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica", per tali beni la competenza ricade sul "Consorzio di Bonifica", territorialmente competente, a cui sono stati affidati per il perseguimento dei pubblici interessi istituzionali dello stesso.

Consorzio di Bonifica della Capitanata - prot. n. 968 del 16.1.2013 - comunica che il progetto integrativo depositato (Tav. 5 Attraversamento canale di bonifica -Particolari costruttivi) prevede che l'attraversamento dell'alveo venga realizzato in sottopasso con la tecnica della "trivellazione orizzontale controllata" (T.O.C.) con franco rispetto al fondo ed al profilo dell'alveo non inferiore a mt. 2.00. I punti di inizio e termine della t.o.c. sono ubicati ad una distanza di mt. 70.00 dall'asse del canale. Ritiene che le modalità previste per l'attraversamento dell'alveo non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- In corrispondenza dei punti di inizio e termine della t.o.c. devono essere collocate paline di segnalazione, solidali con i pozzetti di ispezione previsti, aventi altezza fuori terra non inferiore a mt. 2.00; la Società proponente dovrà assumere l'onere della conservazione delle paline di segnalazione per tutta la durata dell'impianto.

Inoltre, fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori presso la Struttura Tecnica Periferica Regionale (Genio Civile di Foggia) e di ottemperare alle prescrizioni che dalla stessa potranno essere imposte si prescrive:

- che l'inizio dei lavori dì attraversamento dell'alveo venga comunicato con congruo anticipo onde consentire i controlli e la sorveglianza del caso; con la comunicazione di inizio dei lavori devono essere fornite le generalità del materiale esecutore e del direttore dei lavori;
- che venga tempestivamente formalizzata l'istanza di concessione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 8 giugno 2012 n°12 pubblicato sul BURP n°86-Suppl. del 15.06.2012 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia".

Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Mnori, Saccione e Fortore - prot. n.1343 del 13.11.2013 - ribadisce quanto comunicato nella nota prot. n. 1281 del 30.10.2013 precisando che l'intervento esula dalla propria competenza territoriale.

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 16150 del 9.12.2013 - ritiene opportuno comunicare che in data 01.07.2013 il Comitato Tecnico di questa Autorità ha approvato le nuove perimetrazioni relative

all'assetto idraulico del Comune di Carapelle, elaborate dalla Segreteria Tecnica Operativa. Dette perimetrazioni sono state trasmesse (con nota prot. n. 9293/2013) all'Amministrazione Comunale competente, la quale ha comunicato la propria formale condivisione (nota prot. AdBP n. 14709/2013). Sulla base delle citate perimetrazioni, l'intervento di potenziamento dell'esistente linea aerea MT "Italconserve" (con relativa sostituzione dei sostegni esistenti) risulta soggetto a eventi di piena con tempi di ritorno duecentennali (MP) e cinquecentennali (BP). In relazione a quanto appena esposto, pur non essendoci al momento vincolo formale, si prescrive che la posizione dei sostegni rimanga immutata ovvero di interrare la linea elettrica ad una profondità tale da non risentire degli effetti erosivi della piena duecentennale. Ad ogni modo l'Autorità di Bacino si ritiene estranea in merito alle conseguenze dovute ad eventi meteorici di qualsiasi entità sull'area interessata dagli interventi proposti e pertanto si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità economica e penale conseguente a danni alle persone o cose. In relazione alla prescrizione innanzi riportata nonché a quelle riportate nella nota prot. n. 652/2013, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni di cui sopra. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 652 del 16.1.2013 - esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Biwind s.r.l., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 1 MW ubicato nel Comune di Orla Nova in località "Posta delle Canne" e al potenziamento dell'esistente linea aerea MT "Italconserve", a condizione che:

- l'attraversamento del reticolo idrografico da parte del cavidotto sia realizzato senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre la quota di posa del cavidotto sia valutata sulla base di uno studio sulla capacità erosiva della piena bicentenaria dell'impluvio, includendo un franco altimetrico di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detto studio (e comunque la profondità di posa non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto);
- in assenza di valutazioni idrologico-idrauliche sulle aree allagatali dalla piena bicentenaria, i pozzetti di inizio e fine perforazione siano ubicati all'esterno delle fasce di tutela previste dall'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I.;
- durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
- le eventuali opere provvisionali, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
- sia garantito II ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
- le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI;
- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse (comprese quelle denominate "TOC") e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

L'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti prescrive alla Società Biwind srl di ottemperare a tutte le condizioni espresse nei pareri prot. n. 8243 del 21.10.2013 e prot. n. 16150del 09.12.2013 dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Regione Puglia - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 1780 del 6.3.2013 - comunica che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del D.lgs 42/04 e dell'entrata in vigore a

pieno della procedura prevista dall'art. 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.11.2009 e smi:

la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2766 del 14/12/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, per gli interventi differenti da quelli in capo alla Regione, ivi compresi gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore a 10 Megawatt, giusta art. 7 della L.R. n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. In relazione a quanto esposto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere, nell'ambito della conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PUTT/P.

Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - prot. n. 26956 del 2.11.2012 - verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea del punto di consegna. La società è tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dei cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS - prot. n. 7412 del 18.09.2012, comunica che nello stesso territorio comunale risultano in corso ovvero già esperite le istanze delle Società EuroWind srl, WWEH Srl e Inergia SpA. All'uopo si evidenzia che l'istanza della Società Eurowind srl è stata già autorizzata con D.D. 279/2011 e comunque risulta già costruita e che con nota prot. n. 8243 del 21.10.2013 l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti ha invitato alla riunione di conferenza di servizi del 9.10.2013 le Società World Wind Energy House srl, Inergia srl, Alerion Clean Power srl, Free Energy srl, Enermac Srl. A tale invito ha dato seguito la sola Società Enermac srl. Successivamente, con nota prot. n. 244 del 14.1.2014, la Società Enermac srl e Biwind srl, hanno depositato atto congiunto in cui comunicano che i due impianti sono tra loro compatibili e non interferenti esonerando la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità in merito a danni alla produzione Regione Puglia - Servizio Foreste - prot. n. 14314 del 31.07.2012 - comunica che eseguita la verifica della vincolistica di merito, le opere di che trattasi, comprese quelle di connessione, così come evidenziato negli elaborati corografici, non ricadono in area soggetta al vincolo idrogeologico, pertanto l'istanza è archiviata senza ulteriori determinazioni di merito, fatti salvi gli ulteriori adempimenti in caso di varianti ubicative di elementi progettuali dell'impianto testé proposto, di cui dovrà esse data notizia.

Regione Puglia - Servizio Agricoltura - prot. n. 86811 del 15.10.2012 - ritiene il progetto conforme alla normativa di riferimento e rilascia parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

- tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

- se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
- divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione - prot. n. 3137 del 5.7.2013 - comunica che l'intervento ricadente al Fg. 13 del Comune di Ortanova, ricade come indicato dal PTA, in zona definita di "Tutela Quantitativa". In tali aree, il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. (Misure 2.11 nell'allegato 14 del PTA). Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto. Pertanto, al fine di contenere lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili, inoltre, è consigliata la verifica della quota di attestazione di eventuali pozzi esistenti ed il contenimento della portata massima emungibile, al fine di limitare la depressione dinamica del carico piezometrico, all'atto del rinnovo, fatte salve le specifiche competenze autorizzative. Ferme restando il rispetto di dette prescrizioni, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'intervento.

Acquedotto Pugliese SpA - prot. n. 34 del 21.01.2013 - comunica che non sono presenti opere dell'AQP nell'area interessata dai lavori.

ANAS SPA - prot. n. 29060 del 13.08.2012 - comunica che i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza, per cui non emette alcun parere.

Provincia di Foggia - Servizio Ambiente - prot. n. 9651 del 4.2.2013 - sulla scorta della documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it dalia società richiedente, nulla osta all'avvio delle procedure di inizio lavori relative alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico, della potenza di 1 MW, da installare nel Comune di Orta Nova (Fg), località "Posta delle Canne ", salvo eventuali irregolarità riscontrate dagli Enti preposti alla verifica della documentazione presentata presso le loro sedi dalla stessa Società. Qualora l'esecuzione dei lavori di costruzione del tratto di linea elettrica e/o opere accessorie generi interferenza con beni demaniali o patrimoniali l'opera non può avere inizio se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti interessati.

Evidenzia inoltre che, una volta ultimato il cantiere dei lavori di che trattasi, eventuale materiale in esubero, non riutilizzato nel rispetto di quanto dettato dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 161/2012 - "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo " -dovrà essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Restano salvi tutti gli altri provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale nonché degli organismi preposti alla valutazione della conformità tecnica, ai fini della legittima esecuzione dell'attività prevista, restano altresì fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 13305 del 11.11.2013 - comunica di non dover integrare il parere già espresso con nota prot. n. 6736 del 27.05.2013.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 6736 del 27.05.2013 - comunica che visto il parere della Direzione Regionale (prot. n. 3525 del 3.4.2013), che non individua la necessità di un'istruttoria formulata ai sensi dell'art. 17 del DPR n.233/2007, con le modalità della trasmissione del parere di competenza per la via endoprocedimentale, fa presente di aver acquisito la carta archeologica del rischio richiesta come atto integrativo con nota prot. n. 876 del 18.01.2013. Sulla base della attività di archeologia preventiva, rispondenti alla necessità di verifica del possibile interesse archeologico dell'area in oggetto e con riferimento alle osservazioni prodotte, in tempi successivi alla conferenza di servizi del 17.01.2013, la Soprintendenza ritiene di

chiudere l'istruttoria, non ravvisando motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto. Le opere non investono aree ad alto rischio archeologico e gli indicatori materiali suggeriscono un livello medio-basso di rischio. Tuttavia è prescritta l'assistenza archeologica nelle fasi di realizzazione della piattaforma e dell'area di lavorazione della turbina in progetto.

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 7819 del 10.09.2012 - rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazione statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Gli elaborati che la Società presenterà al Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o costruzione di fondazioni, la Società proponente è invitata ad interessare l'unità operativa Telecom di competenza. Il presente Nulla Osta provvisorio è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Biwind srl in data 5.9.2012 e registrato a Lucera senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal RD n. 1775/1933 n. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lgs 1.8.2003 n. 259.

ARPA Puglia DAP Foggia - prot. n. 3176 del 16.01.2013 - per quanto di competenza, esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

L'aerogeneratore che si dovrà installare dovrà presentare necessariamente le seguenti caratteristiche: marca Leitwind LTW80, diametro 80,3m, altezza mozzo 80m, potenza 1MW.

Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi all'aerogeneratore, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti assicurando q il rispetto del D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.

La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

SNAM Rete Gas acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 17.01.2013 - comunica che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti metanodotti.

ENAC - prot. n. 118403 del 17.09.2012 - comunica la presa d'atto del subentro della Società Biwind srl alla Società Windaria Bionergie srl, già titolare del nulla osta ENAC Direzione Operativa n. 8304 del 9.2.2009, per la costruzione ed esercizio dell'impianto. La società Biwind srl, assume obblighi, oneri e la responsabilità delle comunicazioni e del mantenimento in efficienza delle segnalazioni diurne e notturne precisato nella richiamata nota.

ENAC - prot. n. 8304 del 9.2.2009 - comunica che in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, la torre eolica non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea,

ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande-rosse-bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per le torri eoliche che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa.bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine dei lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI - BRINDISI ed ENAV, ai fini della pubblicazione AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa all'ENAC.

RFI - Direzione Territoriale Produzione di Bari - prot. n. 3451 del 28.08.2012 - comunica che le opere in oggetto non interferiscono con l'infrastruttura ferroviaria.

Aereonautica Militare - Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea - prot. n. 722 del 19.02.2014 - rilascia il proprio nulla osta in riferimento al foglio condizioni "a", per gli aspetti demaniali di competenza. Ai fini della segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, la Società dovrà attenersi alla circolare allegata al foglio "b" n.146/394/4422 del 9.9.2000 dello Stato Maggiore della Difesa. La Società dovrà trasmettere al CIGA la documentazione tecnica già trasmessa allo scrivente.

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Servizio Demanio - prot. n. 33100 del 23.08.2012 - comunica che non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento. Ravvisa l'esigenza di installare la segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, prescritta dalla Autorità competente, in conformità con la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota.

Comando Militare Esercito "Puglia" - Ufficio Affari Generali - prot. n. 10272 del 16.08.2012 - comunica che, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica e che nel comune Cerignola sono stati rinvenuti n. 21 ordigni residuati bellici, concede il Nulla Osta di Forza Armata, subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando Militare Esercito "Puglia" l'avvenuta effettuazione degli stessi.

Rilevato altresì che:

L'Ufficio energie Rinnovabili e Reti, con nota del 24.7.2013 prot. n. 6292, a valle del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari-Barletta-Andria e Foggia, prot. n. 10434 del 16.07.2013, rimetteva, ai sensi dell'art 14 quater della L.241/90 e ss.mm.ii. il

procedimento in oggetto alla Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con nota prot. n. 18509 del 29.08.2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedeva chiarimenti, in merito ai quali veniva acquisito in sede di riunione di conferenza di servizi del 9.12.2013 parere negativo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. n. 10826 del 22.11.2013 e successivamente trasmesso con verbale alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 10198 del 18.12.2013.

A valle della riunione tenutasi presso il Consiglio dei Ministri del 4.4.2014, con nota prot. n. 10380 del 5.5.2014 veniva trasmessa, all'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, Deliberazione del medesimo organo con cui venivano condivise, facendole proprie, le posizioni favorevoli all'impianto emerse in conferenza di servizi e quindi si dava atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni degli enti coinvolti. Pertanto il parere negativo espresso dalla SBAP, è da ritenersi superato ad ogni effetto di legge.

Per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dall'avvio di procedimento, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico territoriale e alla tutela ambientale. Alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/3114 del 21/05/2014 il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo;

in ordine alle opere di connessione la Società Enel spa con nota Prot. 597869 del 27.11.2008 prevede che l'impianto eolico venga collegato tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Italconserve" (DP 604010946 e DP603010947) alimentata da CP Ortanova da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa. Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra/esci dalla Linea MT "Italconserve" mediante costruzione di linea interra rata AL185 mm2;
- Ricostruzione di circa 850 mt di linea aerea Cu16/25 mmq e Cu 36 mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;

la Società Biwind S.r.l. ha accettato la Soluzione Tecnica di Connessione in data 05.12.2008 la Società Enel Spa ha benestariato il progetto delle opere elettriche in data 03.07.2012.

Considerato che:

ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, tutte favorevoli, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- n. 1 aerogeneratore di coordinate identificato alle seguenti coordinate Gauss - Boaga:

identificativo EST (m) NORD (m)
2.576.006 4.577.032

ed individuato catastalmente al Fg.13 part. 133 del Comune di Ortanova.

La Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo con n. 159/3448 del 10/06/2014, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio

Energie Rinnovabili e Reti;

ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio ha acquisito:

nota prot. n. 3368 del 6.6.2014 del legale rappresentante della Società Biwind srl, relativa alla dichiarazione sostitutiva antimafia corredata di Certificato della Camera di Commercio di Foggia del 3.6.2014 e documento di identità in corso di validità.

In data 16.06.2014 prot. n. 1601 sono stati trasmessi dal Servizio Affari Generali della Regione Puglia n.2 copie originali dell'Atto Unilaterale d'Obbligo in bollo, repertoriato al numero 15099 del 9.06.2014.

Il progetto di cui trattasi si sovrapponeva ad un'altra istanza di autorizzazione unica presenta nell'ambito di un procedimento facente Capo alla Società Enermac srl. Tale sovrapposizione è venuta meno, in quanto le Società Enermac srl e Biwind srl hanno depositato nota congiunta prot. n. 244 del 14.01.2014 in cui comunicano che i due impianti sono tra loro compatibili e non interferenti esonerando la stessa Regione Puglia da qualsiasi responsabilità in merito a danni alla produzione.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Biwind S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Visto la relazione istruttoria n. 38 del 20/06/2014

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE:

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 9 giugno 2014 dalla società Biwind srl; DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Bwind srl, con sede legale in Troia (Fg) C.da La Casina, zona P.I.P. - 71029 - P.IVA 03723400713, nella persona del sig. Gianvito Bonassisa, in qualità di legale rappresentante, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, relativamente a:

- costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 1 aerogeneratore, con potenza complessiva di 1 MW ed esattamente aerogeneratore avente seguenti coordinate gauss boaga:

identificativo EST (m) NORD (m)

2.576.006 4.577.032

ed individuato catastalmente al Fg.13 part. 133 del Comune di Ortanova.

Con opere di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale così come da nota Enel Distribuzione srl - prot. 597869 del 27.11.2008 che prevede che l'impianto eolico venga collegato tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT "Italconserve" (DP 604010946 e DP603010947) alimentata da CP Ortanova da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa. Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra/esci dalla Linea MT "Italconserve" mediante costruzione di linea interra rata AL185 mm2:
- Ricostruzione di circa 850 mt di linea aerea Cu16/25 mmq e Cu 36 mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Biwind srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW a cui si deve aggiungere l'integrazioni richiesta dal Comune di Ortanova, di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico,

Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti. Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti.

La Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.):
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

Art. 11)

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 23 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da
inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio Giuseppe Rubino
